



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 202 REG./88 PROP.DEL. NELLA SEDUTA DEL 20/11/2006,
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 89 REG./29 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 07/07/2008

2^a STESURA

Art. 1 Oggetto

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione e l'erogazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di anziani e disabili.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia.

Al fine di determinare in concreto la misura dell'intervento economico da eventualmente erogare a ciascun richiedente, il regolamento provvede:

- alla definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- alla determinazione dei criteri di partecipazione economica del beneficiario;
- all'individuazione dei soggetti in grado di concorrere alla copertura della retta di ricovero attraverso l'applicazione dell'ISEE, quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso di cui necessita;
- 2) assicurare il sostegno economico alle persone anziane e disabili che si trovano in difficoltà e che necessitano di una soluzione residenziale protetta;
- 3) determinare l'entità dell'intervento di sostegno economico a carico del Comune mediante una valutazione, con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), della capacità economica della rete familiare interessata;
- 4) consentire il diritto di libera scelta dei soggetti in relazione alle strutture residenziali operanti nel Comune di Bergamo o in altri Comuni.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi di natura economica, di cui all'art. 1, gli anziani (assumendo quale età convenzionale per la persona anziana quella superiore o uguale a 65 anni) e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi e che presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

La collocazione in una struttura protetta, che ha la finalità di fornire al cittadino interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria in forma residenziale, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia, deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale, siano esse ubicate nel Comune di Bergamo o anche in altri Comuni.

L'intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione di riferimento, ad eccezione delle tipologie di servizi residenziali a favore dei disabili per le quali l'organo competente non ha individuato i requisiti di accreditamento.

Destinatari dell'intervento economico sono gli anziani e i disabili in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Bergamo;
- residenza anagrafica nel Comune di Bergamo prima del ricovero (ultima residenza anagrafica, art. 6, comma 4, L. 328/2000; art. 8 comma 5 L.R. 3/2008);
- dimora nel Comune di Bergamo nel caso di richiesta di interventi non differibili (art. 2, L. 328/2000; art. 8 comma 4 L.R. 3/2008).

Art. 4 **Requisiti d'accesso**

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

- A) Il beneficiario deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito al successivo art. 6, non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.
- B) 1 - Il beneficiario anziano deve:
- (i) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle, nonché da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92). L'eccezione è ammessa purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 100.000,00, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, comma C;
 - (ii) non aver donato immobili o diritti reali su immobili nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00; né deve aver ceduto immobili o diritti reali su immobili nell'ultimo anno precedente la richiesta dell'intervento economico per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;
 - (iii) non aver donato nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00.
- 2 - Il beneficiario disabile deve:
- (i) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dai genitori e/o dal coniuge e/o dai figli, fratelli e sorelle minori o con una disabilità permanente grave (accertata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92) e purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali.
 - (ii) non aver donato immobili o diritti reali su immobili nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00; né deve aver ceduto immobili o diritti reali su immobili nell'ultimo anno

precedente la richiesta dell'intervento economico per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;

(iii) non aver donato nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00.

C) Il beneficiario deve non essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a € 5.000,00.

D) I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non sono in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri definiti al successivo art. 7.

Sono esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento definita ai sensi del successivo art. 7.

Art. 5

Diritto alla quota per spese personali

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo sanitario-assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta secondo le proprie disponibilità, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura del 20% del valore mensile della pensione minima erogata dall'INPS, inclusa la tredicesima mensilità. Per esigenze particolari, idoneamente documentate, la predetta quota può essere rivalutata, con provvedimento dirigenziale, tenuto conto della valutazione sociale da parte del Servizio Sociale competente per territorio e della disponibilità di bilancio comunale.

Art. 6

Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario

La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata annualmente sulla scorta di quanto sotto specificato, fermo restando comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 4.

Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art. 5.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si tiene conto della situazione economica del beneficiario derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

A. Redditi, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

- 1) trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
- 2) trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
 - indennità di accompagnamento
 - assegno di invalidità

- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione e/o assegno sociale
- redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.

B. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio, certificati di deposito;
- BOT, CCT, altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale, ogni tipo di investimento finanziario, ecc.

In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di € 5.000,00, come definita al precedente art. 4, lett. C).

C. Beni immobili

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale di cui al presente regolamento, nel caso previsto all'art. 4, lett. B) punto 1, al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Bergamo valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Bergamo, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

Art. 7

Criteri per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini della determinazione dell'intervento economico comunale

Per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame, nell'ordine, i seguenti nuclei familiari:

per l'anziano:

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dai genitori, dal coniuge, dai figli, dai generi e dalle nuore, dai nipoti in linea retta, dai fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- b) il nucleo familiare dei genitori, ancorché non conviventi, composto dai soli genitori e persone a carico ai fini IRPEF;

- c) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF;
- d) il nucleo familiare dei fratelli e delle sorelle, ancorché non conviventi, composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente, della nuora e del genero vedovi.

per il disabile:

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, dai genitori, dai figli, dai fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- b) il nucleo familiare dei genitori, ancorché non conviventi, composto dai soli genitori e persone a carico ai fini IRPEF;
- c) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché da eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF;
- d) il nucleo familiare dei fratelli, ancorché non conviventi, composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

Il Comune può non tener conto, nella determinazione dell'eventuale sostegno economico, della quota di retta che potrebbe essere sostenuta dai nuclei familiari definiti al punto d), ove questi garantiscano, in accordo con il Servizio Sociale, un intervento diretto a sostegno della persona disabile. Tale intervento dovrà essere opportunamente documentato e a titolo esemplificativo si indicano: ospitalità per rientri periodici, spese per attività e interventi non compresi nella retta ordinaria ed effettuati dagli enti gestori delle strutture o da altri enti, quali proposte di soggiorni climatici, ecc.

I nuclei familiari come sopra individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successivo D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi.

Al valore dell'ISEE standard calcolato e certificato a norma di legge va aggiunto il valore risultante dalla seguente operazione:

- si sommano i seguenti redditi non soggetti ad IRPEF (redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettanti) che verranno riparametrati con la scala di equivalenza prevista dall'ISEE di seguito riportata:

N. componenti del nucleo	Parametro ¹
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

¹ Maggiorazioni:

- dal 6° componente familiare in poi + 0,35
- per ogni componente con handicap + 0,50
- un solo genitore e figli minori + 0,20
- presenza di figli minori entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa + 0,20

- si sottraggono le spese sostenute e documentabili nell'anno precedente alla richiesta di intervento economico, per rette di ricovero in strutture residenziali (RSA, CRH, RSD, Comunità Alloggio, Comunità Protette, ecc.) o per i servizi di assistenza domiciliare (SAD, assistenza domiciliare privata) sostenute per sé stesso o per altro familiare convivente o non convivente, ad esclusione delle spese sostenute a parziale copertura della retta del familiare beneficiario del contributo del Comune di Bergamo.

Il valore così ottenuto costituisce un ISEE riparametrato.

La valutazione della sopportabilità dell'ISEE dei preelencati nuclei familiari per la copertura economica della retta di ricovero è effettuata con riferimento alle fasce ISEE di appartenenza come di seguito determinate:

a) FASCE ISEE STANDARD		b) % ISEE
Fino a € 10.000,00		0%
da € 10.001,00	a € 12.500,00	5%
da € 12.501,00	a € 15.000,00	7,5%
da € 15.001,00	a € 17.500,00	10%
da € 17.501,00	a € 20.000,00	12,5%
da € 20.001,00	a € 22.500,00	15%
da € 22.501,00	a € 25.000,00	17,5%
da € 25.001,00	oltre	20%

La sopportabilità della compartecipazione viene quindi calcolata con le seguenti modalità:

$$\text{SOPPORTABILITA}' = [\text{ISEE Standard} + (\text{Redditi non soggetti ad IRPEF riparametrati}) - (\text{spese assistenziali})] \times (\text{percentuale di sostenibilità come da colonna b) della tabella}).$$

La quota di sopportabilità come sopra definita rimane invariata indipendentemente dal numero di familiari beneficiari dell'intervento economico del Comune di Bergamo a copertura della retta.

Al fine di determinare l'eventuale erogazione e la relativa misura dell'intervento economico in favore del soggetto beneficiario si procede a verificare, per la copertura economica della parte di retta non sostenuta direttamente dall'ospite della struttura residenziale, la capacità di ciascun nucleo familiare di provvedervi nei limiti massimi della propria sopportabilità.

Qualora il concorso del nucleo familiare indicato al precedente punto a) non garantisca l'intera copertura, per la quota mancante si terrà conto della capacità del nucleo o dei nuclei, nell'ordine di cui ai punti b), c) e d).

In caso di mancata presentazione di certificazione ISEE, non determinata da casi di comprovata impossibilità, il Comune determina se sussiste il diritto all'intervento economico ed il suo ammontare, come se il nucleo familiare che non ha presentato la certificazione fosse in possesso di un reddito ISEE pari a € 50.000,00 al netto delle spese assistenziali detraibili.

Il Comune si riserva di esperire le azioni legali per la copertura della retta di ricovero nei confronti dei nuclei familiari o dei loro eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte.

Art. 8

Richiesta di intervento e istruttoria della domanda

La richiesta di intervento economico deve essere presentata al Servizio Sociale Circoscrizionale competente per territorio, dall'anziano o dal disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, da un familiare o, in assenza di questi, da una persona significativa per il destinatario dell'intervento.

La richiesta va compilata su apposito modulo e deve essere sottoscritta dall'interessato o dai soggetti sopra descritti. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata:

- 1) attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili del beneficiario, idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all'art. 6;
- 2) copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
- 3) eventuale certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;
- 4) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze;
- 5) autorizzazione del beneficiario al Comune a richiedere informazioni presso istituti di credito, Poste Italiane, società finanziarie sui rapporti intrattenuti con detti enti e, in generale, sul suo patrimonio.

La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 4), da un'autocertificazione attestante gli stati e le qualità su indicati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La mancata presentazione anche solo di uno dei documenti sopra indicati comporta la reiezione della domanda.

Il Servizio Sociale competente per territorio effettua una valutazione della domanda, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- a) età del richiedente;
- b) condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza;
- c) presenza/assenza di familiari o care-givers significativi;
- d) livello delle relazioni sociali rispetto al quartiere di residenza;
- e) la presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti all'art. 4.

Se la richiesta di intervento economico perviene al Servizio Sociale circoscrizionale competente per territorio quando il ricovero è già in atto, i familiari o, in loro assenza, una persona significativa per il ricoverato, sono chiamati a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti sopraindicati, nonché eventualmente di avere già sostenuto per un periodo di tempo i costi del ricovero, utilizzando risorse proprie del ricoverato e/o attingendo alle proprie disponibilità economiche.

Effettuata la valutazione da parte del Servizio Sociale di cui sopra, previa convocazione del beneficiario o di un familiare di riferimento o di un care-givers significativo, la struttura comunale preposta determina l'entità della quota della retta di ricovero sopportabile dal richiedente secondo i criteri previsti all'art. 6.

Successivamente, la medesima struttura comunale procede alla valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno, secondo quanto previsto nell'art. 7 del presente regolamento.

Per casi particolari opportunamente valutabili, si procederà con provvedimento dirigenziale, tenuto conto della valutazione sociale da parte del Servizio Sociale competente per territorio.

Art. 9

Tempi di conclusione del procedimento

Il procedimento di concessione dell'intervento economico si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Nel provvedimento di interruzione del termine il dirigente assegna un termine, decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente.

Il dirigente, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o di diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Art. 10

Calcolo dell'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero

L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che, secondo i criteri di cui al precedente art. 7, possono essere sopportate dai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Non viene disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

Art. 11

Revisione annuale dell'intervento economico

L'intervento economico a carico del Comune di Bergamo è soggetto a revisione annuale (anno solare) secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Nel terzo quadrimestre di ogni anno l'amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di riduzione o di revoca per l'anno successivo, con le azioni conseguenti.

Le fasce ISEE come definite all'art. 7 saranno oggetto di rivalutazione annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (FOI) registrata dall'ISTAT.

Art. 12

Norme finali

Il presente regolamento è applicato anche agli attuali beneficiari dell'intervento economico comunale.

Le somme corrisposte per gli interventi di sostegno possono essere recuperate dal Comune al verificarsi del mutamento delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari e/o dei familiari.

L'erogazione di interventi economici in esecuzione del presente regolamento non costituisce rinuncia, per il Comune, ad esperire le azioni di rivalsa consentite dalla legge nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, di liberalità e di rivalsa.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 1
Art. 2 - Finalità	pag. 1
Art. 3 - Destinatari	pag. 1
Art. 4 - Requisiti d'accesso	pag. 2
Art. 5 - Diritto alla quota per spese personali	pag. 3
Art. 6 - Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario	pag. 3
Art. 7 - Criteri per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini della determinazione dell'intervento economico comunale	pag. 4
Art. 8 - Richiesta di intervento e istruttoria della domanda	pag. 7
Art. 9 - Tempi di conclusione del procedimento	pag. 8
Art. 10 - Calcolo dell'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero	pag. 8
Art. 11 - Revisione annuale dell'intervento economico	pag. 8
Art. 12 - Norme finali	pag. 8